

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 301 DEL
28 FEB. 2020

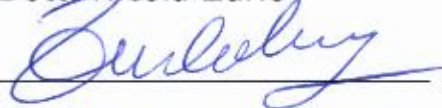
OGGETTO: presa d'atto contratti prestazione d'opera professionale, ex artt. 2222 e ss. c.c., di medical coordinator, esperto in organizzazione e monitoraggio delle attività rivolte ai migranti e medico psichiatra - progetto Aylan - CLP DELFI 798, PON Legalità 2014-2020, in esecuzione delle delibere n. 206 dell'11.06.2019 e n. 2577 del 13.12.2019.

Il Commissario Straordinario, Dr. Gilberto Gentili, nominato con Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2020, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento emarginato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi

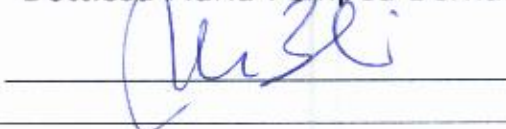
STRUTTURA PROPONENTE: Dott.ssa Maria Pompea Bernardi, responsabile Progetto Aylan

La responsabile del progetto Aylan - CLP DELFI 798, propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale

Il Responsabile del procedimento
Dott. Nicola Zurlo

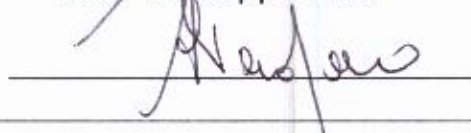


La responsabile progetto AYLAN
Dott.ssa Maria Pompea Bernardi



visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Giuseppe Fico



PREMESSO

- Che l'ASP di Crotone presentava proposta di progetto denominato AYLAN, linea progettuale nell'ambito del PON Legalità 2014-2020 "asse IV: Favorire l'inclusione sociale e la diffusione della legalità – Azione 4.1.1.: Percorsi di inclusione sociale e lavorativa per gli immigrati regolari e richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale", di cui all'avviso pubblico decreto prot. n. 17611 del 22 dicembre 2017, del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
- Che in data 09.11.2018 veniva adottata la deliberazione n. 527 del 09.11.2018 avente ad oggetto: "presa atto convenzione firmata con il Ministero dell'Interno finalizzata alla concessione del finanziamento del Progetto denominato AYLAN";
- Che con delibera n. 45 del 17.12.2018 questa ASP, al fine passare alla fase attuativa del progetto, autorizzava di indire manifestazioni di interesse rivolta a professionisti qualificati interessati a essere parte attiva del progetto;
- Che con manifestazioni di interesse n° 85 del 18.12.2018, n° 86 del 18.12.2018 e n° 87 del 18.12.2018, venivano appositamente indetti avvisi pubblici per reperire le figura professionali rispettivamente di esperto in organizzazione e monitoraggio delle attività rivolte ai migranti, medical coordinator e medico psichiatra;
- Che con delibera n. 44 del 13.02.2019, venivano istituite le commissioni per la valutazione e comparazione delle domande pervenute in merito a detti avvisi;
- che con delibera n. 206 dell'11.06.2019, le rispettive commissioni individuavano come vincitori delle manifestazioni di interesse il dott. Antonello Tallarico quale esperto in organizzazione e monitoraggio delle attività rivolte ai migranti, il dr. Luigi Giuseppe De Filippis quale per medical coordinator, e la dr.ssa Simona Ausilia Stilo quale medico psichiatra e, pertanto, disponevano di procedere al conferimento degli incarichi con appositi contratti libero professionali;
- che, in ottemperanza alla delibera n. 206 dell'11.06.2019, con comunicazione prot.n. 43152 del 04.09.2019, il dott. Antonello Talarico veniva invitato a presentarsi in data 16.09.2019 presso la Direzione Generale dell'ASP di Crotone per stipulare il contratto di che trattasi, previo rilascio del nulla osta da parte dell'Azienda di appartenenza;
- Che il dott. Antonello Talarico non si presentava per la stipula del contratto alla data fissata con la suddetta comunicazione;
- che con nota prot. n. 0112633 del 07.10.2019, l'ASP di Catanzaro comunicava di non poter concedere il nulla osta al dott. Antonello Talarico per lo svolgimento dell'incarico di che trattasi e, pertanto, non è stato possibile procedere alla stipula del relativo contratto con il primo classificato per l'incarico di esperto in organizzazione e monitoraggio delle attività rivolte ai migranti;
- che, preso atto della su richiamata comunicazione da parte dell'ASP di Catanzaro, ravvisata la necessita di assegnare l'incarico per non perdere il finanziamento progettuale, in ottemperanza alla delibera n. 206 dell'11.06.2019, si procedeva con comunicazione prot. n. 49127 del 15.10.2019 a convocare il secondo classificato dott.ssa Donatella Nocita per conferire l'incarico;

- che con contratto repertorio n. 19 del 21.10.2019, veniva conferito l'incarico di esperto in organizzazione e monitoraggio delle attività rivolte ai migranti alla dott.ssa Donatella Nocita, a far data dall'01.11.2019 e fino al 31.12.2021;
- che per dovere di pubblicità notizia con comunicazione prot. 51828 del 04.11.2019, il dott. Antonello Talarico veniva informato dello scorrimento della graduatoria di cui alla delibera n. 206 dell'11.06.2019;
- che in ottemperanza alla delibera n. 206 dell'11.06.2019, in data 05.09.2019 il Dr. Luigi Giuseppe De Filippis, primo classificato tra i partecipanti alla manifestazione di interesse n. 86, veniva invitato a sottoscrivere il contratto di incarico in qualità di Medical Coordinator;
- che detto contratto veniva stipulato con decorrenza 05.09.2019 e fino al 31.12.2021, e veniva attribuito il repertorio n. 14 del 09.09.2019;
- che la dr.ssa Simona Ausilia Stilo, unica partecipante alla manifestazione di interesse n° 87 del 18.12.2018 per medico psichiatra, rinunciava all'incarico;
- che in seguito a detta rinuncia, con delibera n. 1130 del 28.08.2019, con manifestazione d'interesse n. 100 del 28.08.2019, venivano riaperti i termini per reclutare la figura di medico psichiatra;
- Che con delibera n. 1497 del 25.09.2019, veniva nominata la commissione per la valutazione delle domande pervenute in relazione al predetto avviso;
- Che con delibera n. 2577 del 13.12.2019, la commissione individuava come vincitore della manifestazione di interesse per medico psichiatra il dr. Nicola Pangallo e, pertanto, stabiliva di procedere al conferimento dell'incarico con apposito contratto libero professionale;
- che in data, 03.02.2020, il dr. Pangallo Nicola stipulava il contratto di incarico di medico psichiatra per il progetto Aylan;
- che detto contratto, repertorio n. 02 del 05.02.2020, conferiva l'incarico a decorrenza dal 03.02.2020 e fino al 31.12.2021;
- Ritenuto opportuno per ragioni di pubblicità-notizia, a conclusione del conferimento degli incarichi libero professionali previsti dal progetto Aylan, prendere atto dei relativi contratti;
- visti i contratti (allegati alla presente delibera): repertorio n. 14 del 09.09.2019, conferito alla figura professionale di medical coordinator; repertorio n. 19 del 21.10.2019, conferito alla figura professionale di esperto in organizzazione e monitoraggio delle attività rivolte ai migranti; repertorio n. 02 del 05.02.2020, conferito alla figura professionale di medico psichiatra;

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- prendere atto, ai fini di pubblicità-notizia, dei seguenti contratti di incarico professionale per il progetto AYLAN – CLP DELFI 798, PON Legalità 2014-2020:
 - repertorio n. 14 del 09.09.2019, conferito al Dr. Luigi Giuseppe De Filippis per l'incarico di medical coordinator;
 - repertorio n. 19 del 21.10.2019, conferito alla dott.ssa Donatella Nocita per l'incarico di esperto in organizzazione e monitoraggio delle attività rivolte ai migranti;
 - repertorio n. 02 del 05.02.2020, conferito al dr. Nicola Pangallo per

l'incarico di medico psichiatra;
- allegare i suddetti contratti alla presente delibera;
- trasmettere copia del presente atto al servizio assistenza tecnica PON legalità Regione Calabria.

Il Commissario Straordinario

Vista la proposta di deliberazione su esposta che si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario e ritenuto di condividerne il contenuto

DELIBERA

- di prendere atto, ai fini di pubblicità-notizia, dei seguenti contratti di incarico professionale per il progetto AYLAN – CLP DELFI 798, PON Legalità 2014-2020:
 - repertorio n. 14 del 09.09.2019, conferito al Dr. Luigi Giuseppe De Filippis per l'incarico di medical coordinator;
 - repertorio n. 19 del 21.10.2019, conferito alla dott.ssa Donatella Nocita per l'incarico di esperto in organizzazione e monitoraggio delle attività rivolte ai migranti;
 - repertorio n. 02 del 05.02.2020, conferito al dr. Nicola Pangallo per l'incarico di medico psichiatra;
- allegare i suddetti contratti alla presente delibera;
- trasmettere copia del presente atto al servizio assistenza tecnica PON legalità Regione Calabria.

Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari

Il Direttore Sanitario
Dr. Massimo Di Angelo

Il Commissario Straordinario
Dr. Gilberto Gentili

UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 28 FEB. 2020 con protocollo n. 035

Crotone lì, 28 FEB. 2020

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore U.O. Affari Generali



Rep. n° 14 09 SET. 2019

L'UFFICIALE ROGANTE

Vittoria MAZZA

Vittoria Mazza

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

EX ARTT. 2222 E SS. C.C.

PROGETTO AYLAN – CLP DELFI 798

MEDICAL COORDINATOR

(IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 206 DELL'11.06.2019)

TRA

L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di Crotone (P.IVA 01997410798), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Crotone alla via M. Nicoletta, Centro Direzionale il "GRANAIO" - 88900 Crotone (KR), in seguito indicata Azienda Sanitaria

E

il Dr. De Filippis Luigi Giuseppe (C.F.: DFLLGS77C15F112K - P. IVA 02449500806), nato a Melito di Porto Salvo il 15.03.1977 e residente in Reggio Calabria alla via Caserma n. 7, in seguito indicato Professionista

PREMESSO

- Che l'ASP di Crotone presentava proposta di progetto denominato AYLAN, linea progettuale nell'ambito del PON Legalità 2014-2020 "asse IV: Favorire l'inclusione sociale e la diffusione della legalità – Azione 4.1.1: Percorsi di inclusione sociale e lavorativa per gli immigrati regolari e richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale", di cui all'avviso pubblico decreto prot. n. 17611 del 22 dicembre 2017, del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
- Che in data 09.11.2018 veniva adottata la deliberazione n. 527 del 09.11.2018 avente ad oggetto "presa atto convenzione firmata con il Ministero dell'Interno finalizzata alla concessione del finanziamento del Progetto denominato AYLAN";
- Che con delibera n. 45 del 17.12.2018 questa ASP, al fine passare alla fase attuativa del progetto, autorizzava di indire manifestazioni di interesse rivolta a professionisti qualificati interessati a essere parte attiva del progetto;
- Che con manifestazione di interesse n° 86 del 18.12.2018 veniva indetto avviso pubblico per reperire la figura professionale di Medical Coordinator;
- Che con delibera n. 44 del 13.02.2019 veniva istituita la commissione per la valutazione e comparazione delle domande pervenute in merito a detto avviso;
- Preso atto che con delibera n. 206 dell'11.06.2019 la commissione individuava come vincitore della manifestazione di interesse per medical coordinator il dr. De Filippis Luigi Giuseppe e, pertanto, stabiliva di procedere al conferimento dell'incarico con apposito contratto libero professionale;

31 25

- Ritenuto, in ottemperanza alla delibera n. 206 dell'11.06.2019, di dover procedere al conferimento dell'incarico con specifico contratto d'opera professionale.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(Premessa)

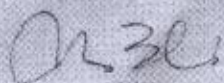
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2

(Oggetto)

Il presente contratto ha ad oggetto la prestazione di medico coordinator come rapporto di lavoro autonomo senza vincolo di subordinazione. Tale attività è da ritenersi riconducibile a prestazioni di natura temporanea e altamente qualificate riferite ai compiti specifici di medical coordinator nonché al conseguimento degli obiettivi del progetto denominato AYLAN, che il professionista dichiara di aver preso integrale visione e che a titolo di sintesi esemplificativa e non esaustiva di seguito si rappresentano:

- 1) garantire risposte efficaci ai bisogni di salute fisica e mentale dei beneficiari in condizione di vulnerabilità psicosanitaria presenti nel territorio regionale favorendo l'individuazione, l'emersione e la presa in carico di RTPI (Richiedenti e Titolari di Protezione Internazionale), compresi i minori, in condizioni di vulnerabilità psicosanitaria, in continuità con quanto già realizzato con la proposta progettuale 099 "Sistema Integrato di accoglienza e presa in carico di casi di vulnerabilità psico-socio-sanitaria tra la popolazione migrante nella Calabria Ionica" finanziata a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1.Asilo - Obiettivo nazionale 1. Accoglienza/ Asilo;
- 2) rispondere alle necessità di salute dei RTPI in transito sul territorio, riducendo le distanze tra le istituzioni, in particolare quelle deputate a rispondere ai suddetti bisogni, e i beneficiari delle azioni da queste promosse e promuovendo a livello provinciale e regionale azioni di sensibilizzazione volte a diffondere un'ottica di salute transculturale;
- 3) favorire l'offerta attiva di informazioni per orientamento e accesso ai servizi sanitari pubblici del territorio;
- 4) aumentare conoscenze sui loro bisogni di salute;
- 5) migliorare le competenze degli operatori nei confronti dei bisogni di salute dei RTPI, sia del





servizio sanitario che dei partner e del privato sociale attraverso la Formazione;

6) favorire la presa in carico delle vulnerabilità;

7) garantire risposte ai bisogni psico-sociosanitari dei minori stranieri anche non accompagnati, attraverso un modello di intervento innovativo;

8) migliorare qualitativamente la risposta ai bisogni psico-sociosanitari attraverso potenziamento di strutture già esistenti, individuazione di nuove e loro messa a sistema;

9) strutturare attività ponte tra migrante e strutture presenti sul territorio che sono in grado di fornire risposte adeguate alle esigenze dei soggetti più vulnerabili;

10) ridurre isolamento ed esclusione sociale dei RTPI favorendo occasioni di socializzazione e inclusione sociale ed inserimento socio-lavorativo;

11) favorire un impatto positivo sulla salute mentale dei RTPI; favorire il protagonismo dei beneficiari e degli operatori dei servizi ad essi rivolti.

In nessun caso il rapporto sottostante al presente contratto si potrà qualificare come lavoro a carattere subordinato.

ARTICOLO 3

(durata del contratto)

Il contratto avrà durata di 28 mesi a decorrere dal 05.09.2019 e fino al 31.12.2021, restando esclusa ogni proroga tacita.

ARTICOLO 4

(Esecuzione dell'opera professionale)

1. Il professionista si obbliga ad eseguire personalmente l'incarico oggetto del contratto, adempiendo correttamente le sue obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni effettuate nell'espletamento dei servizi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Progetto AYLAN, di cui lo stesso dichiara di averne preso completa conoscenza. Inoltre, si obbliga a fornire, dietro richiesta dell'Azienda Sanitaria, ogni genere di informazione riguardo allo svolgimento dell'incarico ed a consegnare specifiche relazioni.

2. Nell'espletamento dell'incarico il Professionista si impegna ad attenersi alle indicazioni fornitegli dall'Azienda Sanitaria. In particolare, si obbliga a predisporre tutto il materiale e la documentazione comunque necessari per il miglior svolgimento dell'incarico stesso, e si impegna garantire la sua presenza presso le sedi individuate dall'Azienda Sanitaria per l'esecuzione del progetto per un minimo di 18 ore settimanali.

hw

Ch31

ARTICOLO 5

(Trattamento economico)

1. Il compenso, al lordo delle ritenute di legge, viene pattuito in € 110.000,00 (centodiecimila/00), secondo quanto previsto dal progetto.
2. Il Professionista dovrà emettere fattura per ogni importo ricevuto.
3. Il pagamento verrà effettuato a 30 (trenta) giorni dalla emissione di fattura a mezzo di bonifico bancario alle seguenti coordinate: IT35Z0301503200000002738586.
4. Il Professionista si impegna a comunicare all'Azienda Sanitaria l'eventuale presenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in merito alla non applicabilità della ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. In mancanza di apposita comunicazione l'Azienda Sanitaria provvederà ad erogare al Professionista l'importo al netto della ritenuta d'acconto come per legge, che verrà versata dalla stessa nei termini e nelle modalità previste dalla legge.
5. Per quanto non previsto dal presente contratto in merito al trattamento economico, le parti fanno rinvio alla normativa vigente in materia di redditi di lavoro autonomo.

ARTICOLO 6

(Sicurezza sul lavoro)

1. L'attività oggetto del presente contratto è svolta dal professionista nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo senza vincolo di subordinazione, e sarà responsabile per eventuali danni prodotti, da Lui provocati a se stesso e/o a terzi nell'esecuzione del presente contratto, addebitabili a colpa, colpa grave o dolo.
2. In caso di azioni intraprese da terzi nei confronti dell'Azienda Sanitaria per asserite lesioni di loro diritti derivanti dalle prestazioni fornite dal Professionista, quest'ultimo si impegna a sollevare l'Azienda Sanitaria da qualsiasi costo, danno e/o pregiudizio scaturente da tali azioni.
3. Inoltre, sarà ritenuto personalmente ed esclusivamente responsabile degli eventuali danni causati a terzi in conseguenza delle prestazioni professionali dallo stesso personalmente svolte.
4. Il Professionista si impegna nell'esecuzione del presente contratto, con particolare riferimento all'attività che comporti la presenza dello stesso presso le sedi indicate dall'Azienda Sanitaria, a rispettare quanto previsto dall'art. 21 del Decreto Legislativo n. 81/2008.

ARTICOLO 7

(Recesso ed inadempimento)

1. Il presente contratto cessa alla scadenza prefissata.
2. Le parti si riservano la facoltà di recedere dal presente contratto con preavviso di almeno 30

M3C

AS

giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, a mezzo posta certificata.

2. L'Azienda Sanitaria può recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza preavviso:

- a) se il Professionista non procede all'esecuzione dell'incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto e a regola d'arte, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall'Azienda Sanitaria;
- b) quando l'esecuzione dell'incarico diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, in tale ipotesi il Professionista avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestatato e nella misura previsto all'articolo 2228 c.c.;
- c) in qualsiasi momento in presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell'interesse dell'Azienda Sanitaria, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico del Professionista nel presente contratto.

ARTICOLO 8

(Dichiarazioni del professionista)

1. Il professionista dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a svolgere rientrano nell'oggetto dell'arte o della professione che è abilitato a esercitare.

A tal proposito dichiara con la sottoscrizione del presente contratto:

- a) di essere iscritto all'ordine dei medici della provincia di Reggio Calabria;
- b) di essere titolare di apposita Partita IVA 02449500806;
- c) di non incorrere con l'assunzione dell'incarico in nessuna forma di incompatibilità o conflitto di interesse con l'esercizio della professione svolta.

2. Il professionista si impegna a non divulgare o comunque a non utilizzare per fini estranei a quelli previsti dal presente contratto dati o fatti inerenti l'Azienda Sanitaria e l'attività per la quale presterà la propria collaborazione, né i documenti dei quali dovesse venire a conoscenza.

ARTICOLO 9

(Tutela della Privacy - Riservatezza)

1. In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, il Professionista dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali autorizzando l'Azienda Sanitaria al trattamento dei propri dati personali nell'ambito degli impieghi leciti previsti.

2. Il Professionista si obbliga inoltre a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dall'Azienda Sanitaria o delle quali venisse in possesso durante l'espletamento delle attività oggetto

25 02/31

del presente contratto, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all'espletamento dell'oggetto di cui al presente contratto.

3. L'inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

ARTICOLO 10

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme di legge e consuetudinarie regolanti i rapporti di lavoro autonomo in quanto applicabili, nonché alle procedure operative aziendali relative alla gestione dei rapporti di collaborazione a titolo di lavoro autonomo.

Le parti, inoltre, per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, unico atto di regolamentazione del rapporto, richiamano le disposizioni di cui agli artt. 2222 e segg. del c.c., restando esclusa l'applicabilità di ogni diversa disposizione contrattuale, anche di carattere collettivo, che regola il rapporto libero professionale dei medici nelle aziende sanitarie pubbliche e private accreditate e non.

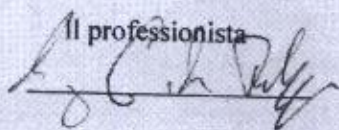
ARTICOLO 11

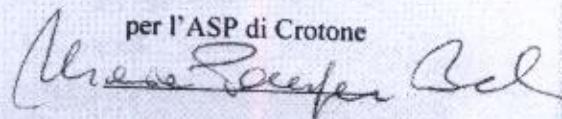
(Risoluzione Controversie – Foro Competente)

Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Crotone.

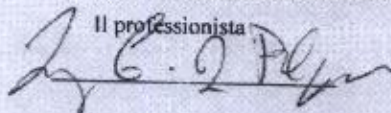
Crotone, 05/04/2019

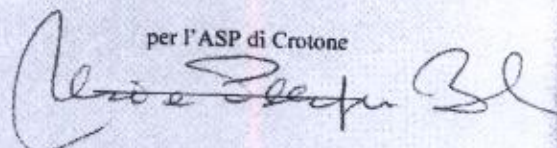
letto, approvato e sottoscritto

Il professionista


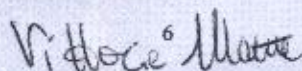
per l'ASP di Crotone


Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., il professionista dichiara di aver preso attenta visione degli artt. 6 (Sicurezza sul lavoro), 7 (Recesso ed inadempimento), 9 (Tutela della Privacy - Riservatezza), 10 (Disposizioni finali) e 11 (Risoluzione Controversie – Foro Competente)

Il professionista


per l'ASP di Crotone


L'UFFICIALE ROGANTE
Vittoria MAZZA





Rep. n° 19 21 OTT. 2019

L'UFFICIALE ROGANTE

Vittoria MAZZA

Vittoria Mazza

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

EX ARTT. 2222 E SS. C.C.

PROGETTO AYLAN – CLP DELFI 798

ESPERTO IN ORGANIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ RIVOLTE AI MIGRANTI
(IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 206 DELL'11.06.2019)

TRA

L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di Crotone (P.IVA 01997410798), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Crotone alla via M. Nicoletta, Centro Direzionale il "GRANAIO" - 88900 Crotone (KR), in seguito indicata Azienda Sanitaria

E

la Dott.ssa **NOCITA DONATELLA** (C.F.: NCTDTL81B59D122Q - P. IVA 03206630794), nata a Crotone il 19.02.1981 e residente in Santa Severina (KR) alla via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 105, in seguito indicata Professionista

PREMESSO

- Che l'ASP di Crotone presentava proposta di progetto denominato AYLAN, linea progettuale nell'ambito del PON Legalità 2014-2020 "asse IV: Favorire l'inclusione sociale e la diffusione della legalità – Azione 4.1.1.: Percorsi di inclusione sociale e lavorativa per gli immigrati regolari e richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale", di cui all'avviso pubblico decreto prot. n. 17611 del 22 dicembre 2017, del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
- Che in data 09.11.2018 veniva adottata la deliberazione n. 527 del 09.11.2018 avente ad oggetto "presa atto convenzione firmata con il Ministero dell'Interno finalizzata alla concessione del finanziamento del Progetto denominato AYLAN";
- Che con delibera n. 45 del 17.12.2018 questa ASP, al fine di passare alla fase attuativa del progetto, autorizzava di indire manifestazioni di interesse rivolta a professionisti qualificati interessati a essere parte attiva del progetto;
- Che con manifestazione di interesse n° 85 del 18.12.2018 veniva indetto avviso pubblico per reperire la figura professionale di esperto in organizzazione e monitoraggio delle attività rivolte ai migranti;
- Che con delibera n. 44 del 13.02.2019 veniva istituita la commissione per la valutazione e comparazione delle domande pervenute in merito a detto avviso;
- Che con delibera n. 206 dell'11.06.2019 la commissione stilava la graduatoria di merito dei

As 31

As

partecipanti alla manifestazione di interesse per esperto in organizzazione e monitoraggio delle attività rivolte ai migranti;

- Che il primo classificato risultava il dott. Talarico Antonello, dipendente pubblico a tempo indeterminato in servizio presso l'ASP di Catanzaro;
- Che con comunicazione prot.n. 43152 del 04.09.2019, il dott. Talarico Antonello veniva invitato a stipulare il contratto di che trattasi, previo rilascio del nulla osta da parte dell'Azienda di appartenenza;
- Che il dott. Talarico Antonello non ha fatto pervenire l'imprescindibile nulla osta da parte dell'azienda di appartenenza e, pertanto, non è possibile procedere alla stipula del relativo contratto;
- Ravvisata la necessita di conferire l'incarico, si è proceduto a convocare il secondo classificato, nella persona della dott.ssa Donatella Nocita;
- Vista l'inesistenza di cause di incompatibilità e ostative per il conferimento dell'incarico di esperto in organizzazione e monitoraggio delle attività rivolte ai migranti, così come risulta dalla documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse;
- Ritenuto, in ottemperanza alla delibera n. 206 dell'11.06.2019, di dover procedere al conferimento dell'incarico con specifico contratto d'opera professionale.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(Premessa)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2

(Oggetto)

Il presente contratto ha ad oggetto la prestazione di esperto in organizzazione e monitoraggio delle attività rivolte ai migranti come rapporto di lavoro autonomo senza vincolo di subordinazione. Tale attività è da ritenersi riconducibile a prestazioni di natura temporanea e altamente qualificate riferite ai compiti specifici di esperto in organizzazione e monitoraggio delle attività rivolte ai migranti, nonché al conseguimento degli obiettivi del progetto denominato AYLAN, che il professionista dichiara di aver preso integrale visione e che a titolo di sintesi esemplificativa e non esaustiva di seguito si rappresentano:

- 1) garantire risposte efficaci ai bisogni di salute fisica e mentale dei beneficiari in condizione di

vulnerabilità psicosanitaria presenti nel territorio regionale favorendo l'individuazione, l'emersione e la presa in carico di RTPI (Richiedenti e Titolari di Protezione Internazionale), compresi i minori, in condizioni di vulnerabilità psicosanitaria, in continuità con quanto già realizzato con la proposta progettuale 099 *"Sistema Integrato di accoglienza e presa in carico di casi di vulnerabilità psico-socio-sanitaria tra la popolazione migrante nella Calabria Ionica"* finanziata a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico

1. Asilo - Obiettivo nazionale 1. Accoglienza/ Asilo;

- 2) rispondere alle necessità di salute dei RTPI in transito sul territorio, riducendo le distanze tra le istituzioni, in particolare quelle deputate a rispondere ai suddetti bisogni, e i beneficiari delle azioni da queste promosse e promuovendo a livello provinciale e regionale azioni di sensibilizzazione volte a diffondere un'ottica di salute transculturale;
- 3) favorire l'offerta attiva di informazioni per orientamento e accesso ai servizi sanitari pubblici del territorio;
- 4) aumentare conoscenze sui loro bisogni di salute;
- 5) migliorare le competenze degli operatori nei confronti dei bisogni di salute dei RTPI, sia del servizio sanitario che dei partner e del privato sociale attraverso la Formazione;
- 6) favorire la presa in carico delle vulnerabilità;
- 7) garantire risposte ai bisogni psico-sociosanitari dei minori stranieri anche non accompagnati, attraverso un modello di intervento innovativo;
- 8) migliorare qualitativamente la risposta ai bisogni psico-sociosanitari attraverso potenziamento di strutture già esistenti, individuazione di nuove e loro messa a sistema;
- 9) strutturare attività ponte tra migrante e strutture presenti sul territorio che sono in grado di fornire risposte adeguate alle esigenze dei soggetti più vulnerabili;
- 10) ridurre isolamento ed esclusione sociale dei RTPI favorendo occasioni di socializzazione e inclusione sociale ed inserimento socio-lavorativo;
- 11) favorire un impatto positivo sulla salute mentale dei RTPI; favorire il protagonismo dei beneficiari e degli operatori dei servizi ad essi rivolti;
- 12) assicurare e curare la gestione operativa e il monitoraggio di tutte le attività realizzate nell'ambito del progetto.

In nessun caso il rapporto sottostante al presente contratto si potrà qualificare come lavoro a carattere subordinato.

ARTICOLO 3

(durata del contratto)

Il contratto avrà durata di 26 mesi a decorrere dall'01.11.2019 e fino al 31.12.2021, restando esclusa ogni proroga tacita.

ARTICOLO 4

(Esecuzione dell'opera professionale)

1. Il professionista si obbliga ad eseguire personalmente l'incarico oggetto del contratto, adempiendo correttamente le sue obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni effettuate.
2. L'incarico si intende conferito per un monte di 29 ore settimanale.
3. Il professionista si impegna a fornire con diligenza le proprie prestazioni professionali nell'espletamento dei servizi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Progetto AYLAN, di cui lo stesso dichiara di averne preso completa conoscenza. Inoltre, si obbliga a fornire, dietro richiesta dell'Azienda Sanitaria, ogni genere di informazione riguardo allo svolgimento dell'incarico ed a consegnare specifiche relazioni.
4. Nell'espletamento dell'incarico il Professionista si impegna ad attenersi alle indicazioni fornitgli dall'Azienda Sanitaria. In particolare, si obbliga a predisporre tutto il materiale e la documentazione comunque necessari per il miglior svolgimento dell'incarico stesso, e si impegna garantire la sua presenza presso le sedi individuate dall'Azienda Sanitaria per l'esecuzione del progetto.

ARTICOLO 5

(Trattamento economico)

1. Il compenso, al lordo delle ritenute di legge, viene pattuito in € 35.200,00 (trentacinquemiladuecento/00), secondo quanto previsto dal progetto.
2. Il Professionista dovrà emettere fattura per ogni importo ricevuto.
3. Il pagamento verrà effettuato a 30 (trenta) giorni dalla emissione di fattura a mezzo di bonifico bancario alle seguenti coordinate: IT74S0100522200000000031042.
4. Il Professionista si impegna a comunicare all'Azienda Sanitaria l'eventuale presenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in merito alla non applicabilità della ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. In mancanza di apposita comunicazione l'Azienda Sanitaria provvederà ad erogare al Professionista l'importo al netto della ritenuta d'acconto come per legge, che verrà versata dalla stessa nei termini e nelle modalità previste dalla legge.
5. Per quanto non previsto dal presente contratto in merito al trattamento economico, le parti

fanno rinvio alla normativa vigente in materia di redditi di lavoro autonomo.

ARTICOLO 6

(Sicurezza sul lavoro)

1. L'attività oggetto del presente contratto è svolta dal professionista nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo senza vincolo di subordinazione, e sarà responsabile per eventuali danni prodotti, da Lui provocati a se stesso e/o a terzi nell'esecuzione del presente contratto, addebitabili a colpa, colpa grave o dolo.
2. In caso di azioni intraprese da terzi nei confronti dell'Azienda Sanitaria per asserite lesioni di loro diritti derivanti dalle prestazioni fornite dal Professionista, quest'ultimo si impegna a sollevare l'Azienda Sanitaria da qualsiasi costo, danno e/o pregiudizio scaturente da tali azioni.
3. Inoltre, sarà ritenuto personalmente ed esclusivamente responsabile degli eventuali danni causati a terzi in conseguenza delle prestazioni professionali dallo stesso personalmente svolte.
4. Il Professionista si impegna nell'esecuzione del presente contratto, con particolare riferimento l'attività che comporti la presenza dello stesso presso le sedi indicate dall'Azienda Sanitaria, a rispettare quanto previsto dall'art. 21 del Decreto Legislativo n. 81/2008.

ARTICOLO 7

(Recesso ed inadempimento)

1. Il presente contratto cessa alla scadenza prefissata.
2. Le parti si riservano la facoltà di recedere dal presente contratto con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, a mezzo posta certificata.
2. L'Azienda Sanitaria può recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza preavviso:
 - a) se il Professionista non procede all'esecuzione dell'incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto e a regola d'arte, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall'Azienda Sanitaria;
 - b) quando l'esecuzione dell'incarico diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, in tale ipotesi il Professionista avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato e nella misura previsto all'articolo 2228 c.c.;
 - c) in qualsiasi momento in presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell'interesse dell'Azienda Sanitaria, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico del Professionista nel presente contratto.

23

Dr

ARTICOLO 8

(Dichiarazioni del professionista)

1. Il professionista dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a svolgere rientrano nell'oggetto dell'arte o della professione che è abilitato a esercitare.

A tal proposito dichiara con la sottoscrizione del presente contratto:

- a) di essere iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Crotone al n. 356/A;
- b) di essere titolare di apposita Partita IVA n. 03206630794;
- c) di non incorrere con l'assunzione dell'incarico in nessuna forma di incompatibilità o conflitto di interesse con l'esercizio della professione svolta.

2. Il professionista si impegna a non divulgare o comunque a non utilizzare per fini estranei a quelli previsti dal presente contratto dati o fatti inerenti l'Azienda Sanitaria e l'attività per la quale presterà la propria collaborazione, né i documenti dei quali dovesse venire a conoscenza.

ARTICOLO 9

(Tutela della Privacy - Riservatezza)

1. In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, il Professionista dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali autorizzando l'Azienda Sanitaria al trattamento dei propri dati personali nell'ambito degli impieghi leciti previsti.

2. Il Professionista si obbliga, inoltre, a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dall'Azienda Sanitaria o delle quali venisse in possesso durante l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all'espletamento dell'oggetto di cui al presente contratto.

3. L'inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

ARTICOLO 10

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme di legge e consuetudinarie regolanti i rapporti di lavoro autonomo in quanto applicabili, nonché alle procedure operative aziendali relative alla gestione dei rapporti di collaborazione a titolo di lavoro autonomo.

Le parti, inoltre, per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, unico atto di regolamentazione del rapporto, richiamano le disposizioni di cui agli artt. 2222 e segg. del c.c., restando esclusa l'applicabilità di ogni diversa disposizione contrattuale, anche di carattere collettivo, che regola il rapporto libero professionale del personale sanitario nelle aziende sanitarie pubbliche e private accreditate e non.

ARTICOLO 11

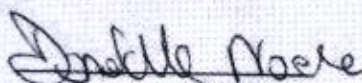
(Risoluzione Controversie - Foro Competente)

Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Crotone.

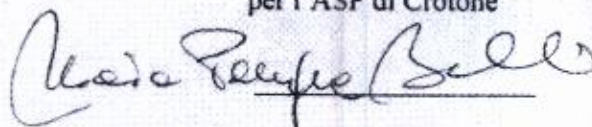
Crotone, 21 OTT. 2019

letto, approvato e sottoscritto

Il professionista

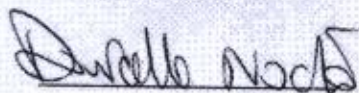


per l'ASP di Crotone

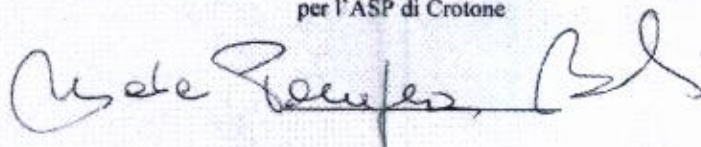


Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., il professionista dichiara di aver preso attenta visione degli artt. 6 (Sicurezza sul lavoro), 7 (Recesso ed inadempimento), 9 (Tutela della Privacy - Riservatezza), 10 (Disposizioni finali) e 11 (Risoluzione Controversie - Foro Competente)

Il professionista



per l'ASP di Crotone



Vigorelli
Dott. Stilo

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

EX ARTT. 2222 E SS. C.C.

PROGETTO AYLAN - CLP DELFI 798

MEDICO PSICHIATRA

(IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 2577 DEL 13.12.2019)

TRA

L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di Crotone (P.IVA 01997410798), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Crotone alla via M. Nicoletta, Centro Direzionale il "GRANAIO" - 88900 Crotone (KR), in seguito indicata Azienda Sanitaria

E

il Dr. PANGALLO NICOLA (C.F.: PNGNCL71P09H224V - P. IVA 02422710802), nato a Reggio Calabria il 09.09.1971 e ivi residente alla via Roma n. 5, in seguito indicato Professionista

PREMESSO

- Che l'ASP di Crotone presentava proposta di progetto denominato AYLAN, linea progettuale nell'ambito del PON Legalità 2014-2020 "asse IV: Favorire l'inclusione sociale e la diffusione della legalità - Azione 4.1.1.: Percorsi di inclusione sociale e lavorativa per gli immigrati regolari e richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale", di cui all'avviso pubblico decreto prot. n. 17611 del 22 dicembre 2017, del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
- Che in data 09.11.2018 veniva adottata la deliberazione n. 527 del 09.11.2018 avente ad oggetto "presa atto convenzione firmata con il Ministero dell'Interno finalizzata alla concessione del finanziamento del Progetto denominato AYLAN";
- Che con delibera n. 45 del 17.12.2018 questa ASP, al fine passare alla fase attuativa del progetto, autorizzava di indire manifestazioni di interesse rivolta a professionisti qualificati interessati a essere parte attiva del progetto;
- Che con manifestazione di interesse n° 87 del 18.12.2018 veniva indetto avviso pubblico per reperire la figura professionale di medico psichiatra;
- Che con delibera n. 44 del 13.02.2019 veniva istituita la commissione per la valutazione e comparazione delle domande pervenute in merito a detto avviso;
- Che con delibera n. 206 dell'11.06.2019 la commissione individuava come vincitore della manifestazione di interesse per medico psichiatra la dott.ssa Simona Ausilia Stilo, unica partecipante e, pertanto, stabiliva di procedere al conferimento dell'incarico con apposito contratto libero professionale;
- Che la dott.ssa Simona Ausilia Stilo rinunciava all'incarico;
- Che, in ottemperanza alla delibera n. 1130 del 28.08.2019, con manifestazione d'interesse n. 100 del 28.08.2019, venivano riaperti i termini per reclutare la figura del medico psichiatra per il progetto Aylan;
- Che con delibera n. 1497 del 25.09.2019, veniva nominata la commissione per la valutazione delle domande pervenute in relazione al predetto avviso;
- Che con delibera n. 2577 del 13.12.2019, la commissione individuava come vincitore della

manifestazione di interesse per medico psichiatra il dr. Pangallo Nicola e, pertanto, stabiliva di procedere al conferimento dell'incarico con apposito contratto libero professionale;

- Ritenuto, in esecuzione della delibera n. 2577 del 13.12.2019, di dover procedere al conferimento dell'incarico con specifico contratto d'opera professionale.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(Premessa)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2

(Oggetto)

Il presente contratto ha ad oggetto la prestazione di medico psichiatra come rapporto di lavoro autonomo senza vincolo di subordinazione. Tale attività è da ritenersi riconducibile a prestazioni di natura temporanea e altamente qualificate, riferite ai compiti specifici di medico psichiatra nonché al conseguimento degli obiettivi del progetto denominato AYLAN, che il professionista dichiara di aver preso integrale visione e che a titolo di sintesi esemplificativa e non esaustiva di seguito si rappresentano:

- 1) garantire risposte efficaci ai bisogni di salute fisica e mentale dei beneficiari in condizione di vulnerabilità psicosanitaria presenti nel territorio regionale favorendo l'individuazione, l'emersione e la presa in carico di RTPI (Richiedenti e Titolari di Protezione Internazionale), compresi i minori, in condizioni di vulnerabilità psicosanitaria, in continuità con quanto già realizzato con la proposta progettuale 099 "Sistema Integrato di accoglienza e presa in carico di casi di vulnerabilità psico-socio-sanitaria tra la popolazione migrante nella Calabria Ionica" finanziata a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1.Asilo - Obiettivo nazionale 1. Accoglienza/ Asilo;
- 2) rispondere alle necessità di salute dei RTPI in transito sul territorio, riducendo le distanze tra le istituzioni, in particolare quelle deputate a rispondere ai suddetti bisogni, e i beneficiari delle azioni da queste promosse e promuovendo a livello provinciale e regionale azioni di sensibilizzazione volte a diffondere un'ottica di salute transculturale;
- 3) favorire l'offerta attiva di informazioni per orientamento e accesso ai servizi sanitari pubblici del territorio;
- 4) aumentare conoscenze sui loro bisogni di salute;
- 5) migliorare le competenze degli operatori nei confronti dei bisogni di salute dei RTPI, sia del servizio sanitario che dei partner e del privato sociale attraverso la Formazione;
- 6) favorire la presa in carico delle vulnerabilità;
- 7) garantire risposte ai bisogni psico-sociosanitari dei minori stranieri anche non accompagnati, attraverso un modello di intervento innovativo;
- 8) migliorare qualitativamente la risposta ai bisogni psico-sociosanitari attraverso potenziamento di strutture già esistenti, individuazione di nuove e loro messa a sistema;
- 9) strutturare attività ponte tra migrante e strutture presenti sul territorio che sono in grado di fornire risposte adeguate alle esigenze dei soggetti più vulnerabili;

10) ridurre isolamento ed esclusione sociale dei RTPI favorendo occasioni di socializzazione e inclusione sociale ed inserimento socio-lavorativo;

11) favorire un impatto positivo sulla salute mentale dei RTPI; favorire il protagonismo dei beneficiari e degli operatori dei servizi ad essi rivolti.

In nessun caso il rapporto sottostante al presente contratto si potrà qualificare come lavoro a carattere subordinato.

ARTICOLO 3 (durata del contratto)

Il contratto avrà durata di 23 mesi a decorrere dal 03.02.2020 e fino al 31.12.2021, restando esclusa ogni proroga tacita.

ARTICOLO 4 (Esecuzione dell'opera professionale)

1. Il professionista si obbliga ad eseguire personalmente l'incarico oggetto del contratto, adempiendo correttamente le sue obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni effettuate nell'espletamento dei servizi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Progetto AYLAN, di cui lo stesso dichiara di averne preso completa conoscenza. Inoltre, si obbliga a fornire, dietro richiesta dell'Azienda Sanitaria, ogni genere di informazione riguardo allo svolgimento dell'incarico ed a consegnare specifiche relazioni.

2. Nell'espletamento dell'incarico il Professionista si impegna ad attenersi alle indicazioni fornitegli dall'Azienda Sanitaria. In particolare, si obbliga a predisporre tutto il materiale e la documentazione comunque necessari per il miglior svolgimento dell'incarico stesso, e si impegna garantire la sua presenza presso le sedi individuate dall'Azienda Sanitaria per l'esecuzione del progetto per un minimo di 18 ore settimanali.

ARTICOLO 5 (Trattamento economico)

1. Il compenso, al lordo delle ritenute di legge, viene pattuito in € 80.000,00 (ottantamila/00), secondo quanto previsto dal progetto.

2. Il Professionista dovrà emettere fattura per ogni importo ricevuto.

3. Il pagamento verrà effettuato a 30 (trenta) giorni dalla emissione di fattura a mezzo di bonifico bancario alle seguenti coordinate: IT17P0301503200000003298947.

4. Il Professionista si impegna a comunicare all'Azienda Sanitaria l'eventuale presenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in merito alla non applicabilità della ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. In mancanza di apposita comunicazione l'Azienda Sanitaria provvederà ad erogare al Professionista l'importo al netto della ritenuta d'acconto come per legge, che verrà versata dalla stessa nei termini e nelle modalità previste dalla legge.

5. Per quanto non previsto dal presente contratto in merito al trattamento economico, le parti fanno rinvio alla normativa vigente in materia di redditi di lavoro autonomo.

ARTICOLO 6 (Sicurezza sul lavoro)

1. L'attività oggetto del presente contratto è svolta dal professionista nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo senza vincolo di subordinazione, e sarà responsabile per eventuali danni prodotti, da Lui provocati a se stesso e/o a terzi nell'esecuzione del presente contratto, addebitabili a colpa, colpa grave o dolo.
2. In caso di azioni intraprese da terzi nei confronti dell'Azienda Sanitaria per asserite lesioni di loro diritti derivanti dalle prestazioni fornite dal Professionista, quest'ultimo si impegna a sollevare l'Azienda Sanitaria da qualsiasi costo, danno e/o pregiudizio scaturente da tali azioni.
3. Inoltre, sarà ritenuto personalmente ed esclusivamente responsabile degli eventuali danni causati a terzi in conseguenza delle prestazioni professionali dallo stesso personalmente svolte.
4. Il Professionista si impegna nell'esecuzione del presente contratto, con particolare riferimento all'attività che comporta la presenza dello stesso presso le sedi indicate dall'Azienda Sanitaria, a rispettare quanto previsto dall'art. 21 del Decreto Legislativo n. 81/2008.

ARTICOLO 7

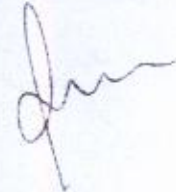
(Recesso ed inadempimento)

1. Il presente contratto cessa alla scadenza prefissata.
2. Le parti si riservano la facoltà di recedere dal presente contratto con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, a mezzo posta certificata.
2. L'Azienda Sanitaria può recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza preavviso:
 - a) se il Professionista non procede all'esecuzione dell'incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto e a regola d'arte, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall'Azienda Sanitaria;
 - b) quando l'esecuzione dell'incarico diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, in tale ipotesi il Professionista avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato e nella misura previsto all'articolo 2228 c.c.;
 - c) in qualsiasi momento in presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell'interesse dell'Azienda Sanitaria, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico del Professionista nel presente contratto.

ARTICOLO 8

(Dichiarazioni del professionista)

1. Il professionista dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a svolgere rientrano nell'oggetto dell'arte o della professione che è abilitato a esercitare.
A tal proposito dichiara con la sottoscrizione del presente contratto:
 - a) di essere iscritto all'ordine dei medici della provincia di Reggio Calabria, al n. 8074;
 - b) di essere titolare di apposita Partita IVA 02422710802;
 - c) di non incorrere con l'assunzione dell'incarico in nessuna forma di incompatibilità o conflitto di interesse con l'esercizio della professione svolta.
2. Il professionista si impegna a non divulgare o comunque a non utilizzare per fini estranei a quelli previsti dal presente contratto dati o fatti inerenti l'Azienda Sanitaria e l'attività per la quale presterà la propria collaborazione, né i documenti dei quali dovesse venire a conoscenza.



ARTICOLO 9
(Tutela della Privacy - Riservatezza)

1. In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, il Professionista dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali autorizzando l'Azienda Sanitaria al trattamento dei propri dati personali nell'ambito degli impieghi leciti previsti.
2. Il Professionista si obbliga inoltre a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dall'Azienda Sanitaria o delle quali venisse in possesso durante l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all'espletamento dell'oggetto di cui al presente contratto.
3. L'inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

ARTICOLO 10
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme di legge e consuetudinarie regolanti i rapporti di lavoro autonomo in quanto applicabili, nonché alle procedure operative aziendali relative alla gestione dei rapporti di collaborazione a titolo di lavoro autonomo.

Le parti, inoltre, per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, unico atto di regolamentazione del rapporto, richiamano le disposizioni di cui agli artt. 2222 e segg. del c.c., restando esclusa l'applicabilità di ogni diversa disposizione contrattuale, anche di carattere collettivo, che regola il rapporto libero professionale dei medici nelle aziende sanitarie pubbliche e private accreditate e non.

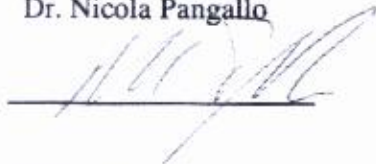
ARTICOLO 11
(Risoluzione Controversie - Foro Competente)

Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Crotone.

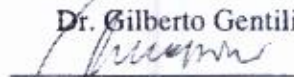
Crotone, 03/02/2020

letto, approvato e sottoscritto

Il professionista
Dr. Nicola Pangallo

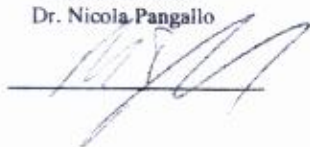


Per l'ASP di Crotone
Il Commissario Straordinario
Dr. Gilberto Gentili



Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., il professionista dichiara di aver preso attenta visione degli artt. 6 (Sicurezza sul lavoro), 7 (Recesso ed inadempimento), 9 (Tutela della Privacy - Riservatezza), 10 (Disposizioni finali) e 11 (Risoluzione Controversie - Foro Competente)

Il professionista
Dr. Nicola Pangallo



Per l'ASP di Crotone
Il Commissario Straordinario
Dr. Gilberto Gentili

